



COMUNE DI PANCARANA  
PROVINCIA DI PAVIA  
Piazza della Vittoria 11-27050  
e-mail: [poliziale@comune.pancarana.pv.it](mailto:poliziale@comune.pancarana.pv.it)  
pec: [protocollo.pancarana@pec.it](mailto:protocollo.pancarana@pec.it)  
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE



**ORDINANZA N.03/2024 DEL 27/09/2024**

**CHIUSURA TEMPORANEA, CON ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AL TRANSITO VEICOLARE, DI UN TRATTO DI STRADA PROVINCIALE.**  
(Nuovo Codice della Strada)

Prot. 1838 del 27/09/2024

## IL SINDACO

**Ritenuta** la necessità di apportare alcune modifiche temporanee alla disciplina della circolazione e sosta dei veicoli in occasione della manifestazione sotto riportata, adottando gli opportuni provvedimenti viabilistici a carattere temporaneo, al fine di consentirne lo svolgimento salvaguardando la sicurezza delle persone e della circolazione stradale, nell'area sotto indicata del territorio comunale;

Località	<b>S.P.12 "BRESSANA BOTTARONE CONFINE ALESSANDRINO" (DAL CIVICO N.3 DI VIA V. VENETO ANGOLO PIAZZA UNITA' D'ITALIA, PIAZZA DELLA VITTORIA, AL CIVICO N.4 DI VIA ROMA ANGOLO VIA G. GAVOTTI)</b>
Periodo di validità	<b>DOMENICA 6 OTTOBRE 2024</b>
Orario di validità	<b>DALLE ORE 14:00 DI DOMENICA 06 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 19:00 DI LUNEDI' 07 OTTOBRE 2024</b>
Motivo	<b>MANIFESTAZIONE "FESTA PATRONALE"</b>

**Visto** il nulla osta del Settore Infrastrutture, Edilizia scolastica, U.O. Viabilità Oltrepò I della Provincia di Pavia Prot. 51952 del 10/09/2024 in qualità di Ente proprietario della strada;

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti** gli articoli 5, 3° comma, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Considerato** il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

## ORDINA

1. **La istituzione del divieto temporaneo di circolazione e sosta con rimozione forzata** per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	<b>S.P.12 "BRESSANA BOTTARONE CONFINE ALESSANDRINO" (DAL CIVICO N.3 DI VIA V. VENETO ANGOLO PIAZZA UNITA' D'ITALIA, PIAZZA DELLA VITTORIA, AL CIVICO N.4 DI VIA ROMA ANGOLO VIA G. GAVOTTI)</b>
Periodo di validità	<b>DOMENICA 6 OTTOBRE 2024</b>
Orario di validità	<b>DALLE ORE 14:00 DI DOMENICA 06 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 19:00 DI LUNEDI' 07 OTTOBRE 2024</b>

Il traffico veicolare sarà deviato nel percorso alternativo della strada comunale via G. Gavotti come indicato nell'allegata planimetria al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del sopraccitato Ufficio di Polizia Locale, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Durante la validità del presente provvedimento, **è sospesa la validità di tutte le autorizzazioni e di ogni tipo di permesso rilasciati per transito, sosta (o per ogni altra necessità)** con esclusione delle autorizzazioni APPOSITAMENTE rilasciate dal Comando di Polizia Locale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco Fusi Maurizio.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

*Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia o, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.*

Dall' Ufficio di Polizia Locale, 27/09/2024

Allegati:

- Planimetria



IL SINDACO  
(Maurizio Fusi)